

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTINAZZOLI e COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1973

#### Modifica dell'articolo 322 del codice penale militare di pace

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 15 dicembre 1972, n. 773, si è operata, tra l'altro, una rilevante modifica del meccanismo che regola la carcerazione preventiva nel processo penale. Infatti, pur rimanendo inalterato il regime relativo alla obbligatorietà del mandato di cattura per i reati indicati all'articolo 253 del codice di procedura penale, si è modificato il successivo articolo 277 che vietava la concessione della libertà provvisoria nei casi per i quali è obbligatorio il mandato di cattura.

In questo modo, si è consentito al giudice di concedere, in ogni caso, il beneficio della libertà provvisoria, riconducendo l'istituto della carcerazione preventiva alla sua funzione più propria, di strumento idoneo a garantire la soggezione dell'imputato al processo insieme con la tutela dell'indagine da interferenze inquinanti.

Purtroppo, la legge citata è operativa soltanto nei confronti del processo penale « comune », mancando ogni previsione innovativa per quanto attiene al processo penale militare.

Si verifica perciò, oggi, una iniqua ed immotivata disparità di trattamento.

Il codice penale militare, infatti, indica, all'articolo 313 i delitti per i quali l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria. La norma risulta improntata ad un particolare rigore, tanto che al n. 3 dell'articolo citato si precisa che il mandato di cattura è obbligatorio contro l'imputato « di un reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni ». Il successivo articolo 322, al secondo comma, statuisce — analogamente a quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, prima della modifica introdotta dalla legge 15 dicembre 1972, n. 773 — che « la libertà provvisoria non è ammessa nei casi preveduti dall'articolo 313 ».

In questa situazione sembra utile e necessario un immediato intervento legislativo che — nell'attesa di una organica e urgente revisione del codice penale militare — valga a consentire, in tutti i casi, la concessione della libertà provvisoria.

A questo fine, è sufficiente l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 322 del codice penale militare di pace.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 322 del codice penale militare di pace è abrogato.